

Allegato "A" al rep. n. 73219/34704

AIGOM

Associazione Italiana Gruppi Oncologici Multidisciplinari

STATUTO

"Associazione Italiana Gruppi Oncologici Multidisciplinari"
in breve "AIGOM"

Art. 1. - Denominazione - Sede

E' costituita l'Associazione scientifica denominata

"Associazione Italiana Gruppi Oncologici Multidisciplinari",
in breve "AIGOM",

(di seguito l'"Associazione").

L'associazione ha sede legale nel comune di Genova.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di istituire sedi secondarie, operative, scientifiche e/o amministrative.

Art. 2. - Finalità

L'Associazione opera in ambito nazionale ed internazionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'interesse della collettività diffusa, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività in ambito oncologico:

1. promuovere la multidisciplinarietà in oncologia;
2. promuovere e/o condurre ricerca sperimentale, traslazionale e clinica in oncologia;
3. promuovere e/o realizzare formazione e l'aggiornamento dei professionisti che operano in ambito oncologico relativamente a prevenzione, diagnosi, terapia, follow up, cure palliative e sintomatiche, terapie integrate, riabilitazione, assistenza domiciliare;
4. promuovere e/o realizzare prevenzione oncologica primaria, secondaria e terziaria;
5. promuovere e/o realizzare educazione e l'informazione in ambito oncologico dei pazienti, caregivers, cittadini;
6. promuovere e/o realizzare educazione dei cittadini e dei pazienti oncologici relativamente a stili di vita e tutela dell'ambiente.

Tali attività si potranno concretizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel realizzare, promuovere, favorire e sostenere:

- a) attività di formazione e aggiornamento tecnico-professionale dei professionisti che operano in ambito oncologico, anche con attività di formazione continua (ECM), con corsi, convegni, congressi via web/in presenza e con FAD;
- b) attività di ricerca;
- c) attività di collaborazione con le Reti Oncologiche Regionali (ROR) e con i loro Gruppi di lavoro;
- d) attività di collaborazione con le Istituzioni sanitarie regionali e nazionali (Assessorati sanità, AGENAS, Ministero della salute, ISS);
- e) campagne di informazione rivolte a cittadini, pazienti, caregivers.

Allo scopo di meglio conseguire la finalità testé indicate l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del miglior conseguimento delle finalità statutarie.

Potrà inoltre, in via accessoria e strumentale alle finalità statutarie, ricevere quote di iscrizioni a convegni od altre manifestazioni, stipulare contratti di sponsorizzazione e collocazione di spazi espositivi ed incamerare proventi per la vendita di pubblicazioni, e comunque svolgere attività diverse da quelle di interesse generale.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi dei successivi articoli del presente statuto.

Art. 4. - Associati

Fanno parte dell'Associazione gli Enti e le persone fisiche che hanno partecipato all'atto costitutivo, ovvero gli Enti e le persone fisiche attive nel campo della ricerca, della prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza in campo oncologico che saranno ammessi successivamente, previa presentazione di domanda da inoltrare al Presidente e successiva delibera in merito da parte del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato, e l'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Fatto salvo quanto disposto nel presente statuto, le regole, i criteri, i requisiti, e le procedure di ammissione e decadenza degli Associati, potranno essere ulteriormente specificate in apposito regolamento definito dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati sono tenuti a versare all'Associazione l'eventuale quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa, che può essere sia una tantum sia periodica, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Tutti gli Associati devono condividere le finalità dell'Associazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli Associati ad accettare e rispettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, le disposizioni contenute nel presente statuto e negli eventuale/i regolamento/i, nonché le deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione.

In caso di comportamento difforme a quanto sopra richiesto, che rechi pregiudizio agli scopi, al patrimonio, o all'immagine dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e dichiarare espulso l'Associato. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è definitiva ed inappellabile.

L'Associazione garantisce a tutti gli Associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, nonché per lo scioglimento della Associazione.

Tutti gli Associati hanno diritto ad accedere alle cariche associative, nonché a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

L'Associato che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Presidente con lettera scritta che avrà effetto dallo scadere dell'anno solare in cui sarà recapitata al Presidente, salvo delibera del Consiglio Direttivo che ne anticipi l'effetto alla data della stessa delibera.

Art. 5. - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che siano espressamente destinati al suo patrimonio;
- da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, destinati espressamente al suo patrimonio;
- da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che il Consiglio Direttivo disponga di destinare a incremento del patrimonio.

L'Associazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini:

- dai proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui al capo precedente;
- dalle eventuali quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che non siano destinati al suo patrimonio;
- da contributi, oblazioni, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali

e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, che non siano destinati al suo patrimonio;

- da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che non siano stati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio su disposizione del Consiglio Direttivo;
- dalle eventuali riconversioni del patrimonio di cui al capo precedente, attuate dietro motivata delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6. - Bilancio

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea degli Associati è riunita obbligatoriamente dal Presidente ogni anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

Il bilancio consuntivo annuale deve essere depositato a cura del Tesoriere o, in caso di sua mancanza, del Presidente presso la sede dell'Associazione entro i 5 giorni precedenti la seduta di approvazione per poter essere consultato da ogni Associato. All'uopo, dietro specifica richiesta, il bilancio potrà essere inviato all'Associato richiedente a mezzo posta elettronica.

Art. 7. - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario
- e. il Tesoriere
- f. l'Organo di Controllo Interno, se nominato;
- g. l'Organo monocratico di Revisione Legale dei Conti, se nominato.

Le cariche di cui ai punti b) ed e) sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate, per lo svolgimento di qualsiasi attività inerente alle incombenze d'ufficio.

I membri dell'Organo di Controllo Interno o il Revisore Unico percepiscono un emolumento stabilito sulla base di quanto deliberato all'atto della nomina o, in mancanza, quantificato sulla base di quanto già previsto dalle ultime tariffe professionali approvate dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, anche se non più vigenti.

E' consentita la partecipazione in audio o video conferenza a tutte le riunioni, assemblee comprese, a condizione che sia assicurata a tutti i partecipanti la parità informativa, che possano essere identificati, anche a mezzo deleghe, e che sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso la sede dell'adunanza, se non diversamente specificato, è quella ove si trova il Presidente.

Art. 8. - Assemblea dei Associati

L'Assemblea degli Associati è composta dagli Associati, secondo quanto di seguito meglio specificato.

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea degli Associati si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

L'Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione - che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima dalla prima convocazione - non è previsto quorum costitutivo.

Hanno diritto al voto solo gli Associati ammessi da almeno tre mesi, e in regola con il versamento delle eventuali quote associative. Ogni Associato ha diritto ad un voto. E' ammessa una delega per Associato presente.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo che per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto o lo scioglimento della Associazione, per le quali si applicano i *quorum* stabiliti in successivo articolo del presente statuto.

L'Assemblea degli Associati si riunisce dietro convocazione del Presidente, che deve avvenire con comunicazione scritta indicante data, luogo ed ora della convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno della stessa.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso verrà spedito o trasmesso ad uno dei recapiti risultanti dal libro Associati, se istituito, o comunicati dall'Associato nella domanda di adesione o in altro documento successivamente inviato. Gli Associati sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti, in mancanza della quale si riterranno sempre validi gli ultimi recapiti comunicati.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina i componenti elettivi del Consiglio Direttivo, previa definizione del numero dei suoi componenti quando necessario;
- nomina l'Organo di controllo interno, una volta definito il numero dei suoi componenti, quando dovuto o comunque quando il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno;
- approva il bilancio annuale;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un componente del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea. A sua volta il Presidente nomina un Segretario verbalizzante che dovrà redigere il verbale, poi sottoscritto da Presidente dell'Assemblea e Segretario verbalizzante, e quindi depositato presso la sede della Associazione per poter essere consultato da ogni Associato. Dietro specifica richiesta il verbale potrà essere inviato all'Associato richiedente a mezza posta elettronica.

E' consentita la partecipazione in audio o video conferenza ai sensi e nelle modalità di cui al precedente art. 7.

Art. 9. - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

I soci fondatori sono membri effettivi del Consiglio Direttivo e i due ulteriori componenti sono scelti dall'Assemblea degli Associati.

I soci fondatori rimangono in carica fino a dimissioni, impossibilità o decesso. I componenti elettivi del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili senza limite di mandati.

Nel caso di cessazione anticipata di un socio fondatore i restanti soci fondatori possono provvedere a reintegrarlo. Nel caso di cessazione anticipata di un componente elettivo del Consiglio Direttivo durante il mandato, l'Assemblea degli Associati può provvedere al suo reintegro. Il nuovo componente rimane in carica fino alla data in cui doveva scadere il mandato del componente che egli ha sostituito. L'ingiustificata assenza di un consigliere elettivo a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

L'amministrazione della Associazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità della Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, cui spettano tutti i poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto ad altri organi.

Fra i compiti del Consiglio Direttivo sono, tra gli altri:

- nominare Presidente, Segretario, e Tesoriere;
- stabilire l'importo dell'eventuale quota associativa;
- deliberare in merito alle domande di associazione pervenute al Presidente;

- deliberare in merito all'espulsione degli Associati di cui all'art. 4 del presente statuto;
- approvare il progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- demandare, ove non altrimenti dovuto, all'Assemblea la nomina dell'Organo di controllo interno;
- nominare, quando dovuto o comunque quando lo riterrà opportuno, l'Organo monocratico di Revisione Legale dei Conti.

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio Direttivo può deliberare uno o più appositi regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità di esecuzione del presente statuto, anche tramite appositi ordinamenti e procedure interne per regolare il funzionamento della Associazione in relazione a specifici processi operativi.

Il Consiglio Direttivo può delegare, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ad uno o più dei suoi membri parte delle proprie attribuzioni, specificando i limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, di sua iniziativa, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve avvenire, con almeno sette giorni di preavviso, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica o comunque con mezzi che assicurino la prova della ricezione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con almeno tre giorni di preavviso. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche senza preavviso di convocazione, qualora sia presente la totalità dei suoi componenti e degli aventi diritto a partecipare e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. E' consentita la partecipazione in audio o video conferenza ai sensi e nelle modalità di cui al precedente art. 7.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Segretario o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano, e sono validamente costituite quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Ove non diversamente previsto dal presente statuto, il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non è prevista la possibilità di delega.

Il Presidente della riunione nomina un Segretario verbalizzante della riunione che dovrà redigere il verbale, poi sottoscritto da entrambi, e quindi depositato presso la sede della Associazione per poter essere consultato da ogni componente del Consiglio Direttivo o Associato. Dietro specifica richiesta il verbale potrà essere inviato al componente del Consiglio Direttivo o all'Associato richiedente a mezza posta elettronica.

Art. 10. - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione a tutti gli effetti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, e decade insieme ai componenti elettivi del Consiglio che lo ha eletto.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, dà attuazione alle sue delibere, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, operare sugli stessi e procedere agli incassi.

La rappresentanza dell'Associazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprendente della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente del Consiglio Direttivo per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato; spettano pure a quegli altri consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio ai sensi del precedente articolo 9, nei limiti e nei modi dei poteri così delegati.

In caso di necessità decisionali urgenti e non dilazionabili, al Presidente compete autonomia decisionale, in coerenza con le direttive generali consiliari. Le decisioni così adottate dovranno essere successivamente sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo.

Art. 11. - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, e decade insieme ai componenti elettivi del Consiglio che lo ha eletto.

Il Segretario collabora con il Presidente nel redigere l'agenda delle riunioni del Consiglio, tiene i rapporti organizzativi con gli Associati, opera per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture dell'Associazione, sostituisce il Presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere temporaneamente le proprie funzioni ed in tal caso ne assume temporaneamente tutti i poteri.

Art. 12. - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, e decade insieme ai componenti elettivi del Consiglio che lo ha eletto.

Il Tesoriere gestisce le disponibilità economiche dell'Associazione e può operare sui conti bancari dell'Associazione procedendo agli incassi e ai pagamenti, e redige il bilancio consuntivo annuale, da presentare all'Assemblea per l'approvazione, previa condivisione con il Consiglio Direttivo.

Art. 13. - Organo di Controllo Interno

L'Organo di controllo Interno è formato da uno a tre sindaci, aventi i requisiti di cui all'art. 2397 co 2 c.c..

L'Organo è nominato, se ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea che ne stabilisce il numero e - nel caso l'Organo sia composto da tre sindaci - ne designa il Presidente, dura in carica tre esercizi, e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Nel caso di cessazione di un componente dell'Organo durante il mandato, l'Assemblea degli Associati provvede al suo reintegro. Il nuovo componente rimane in carica fino alla data in cui doveva scadere il mandato del componente che egli ha sostituito.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo assiste senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

E' consentita la partecipazione in audio o video conferenza ai sensi e nelle modalità di cui al precedente art. 7.

Art. 14. - Organo monocratico di Revisione Legale dei Conti

Nel caso in cui la Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel co. 1 dell'art. 35-bis cc, dovrà essere effettuato anche il controllo contabile. All'uopo il Consiglio Direttivo nominerà un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o comunque potrà incaricare uno dei sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 15. - Modifiche e Scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto devono essere discusse alla presenza, in proprio o per delega, di tutti i soci fondatori e di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto e sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione sono deliberati con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, che, nel caso si renda necessaria la fase di liquidazione, provvederanno anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo, una volta soddisfatte tutte le eventuali passività dell'Associazione, verrà devoluto, secondo quanto stabilito dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, ad altre associazioni con finalità aventi ad oggetto/scopi simili - in tutto o in parte - a quelli di cui al precedente art. 2 del presente statuto, o a fini di pubblica utilità, sentito in questo ultimo caso l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16. - Avanzi della gestione

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quella ad esse direttamente connesse.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17. - Norma di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to GORI Stefania

F.to ANGIOLINI Catia

F.to NICOLIS Fabrizio

F.to Ciro de Vivo Notaio